

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2027-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE BERLINGIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1967

(V. Stampato n. 1489)

d'iniziativa dei deputati **DAL CANTON** Maria Pia, **BONTADE** Margherita, **COCCO** Maria, **CONCI** Elisabetta, **GENNAI TONIETTI** Erisia, **MARTINI** Maria Eletta, **MIOTTI CARLI** Amalia, **CATTANEO PETRINI** Giannina, **SAVIO** Emanuela e **TITOMANLIO** Vittoria

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 gennaio 1967*

Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile «Dell'adozione»
ed inserimento del nuovo capo III con il titolo «Dell'adozione speciale»

Comunicata alla Presidenza il 19 aprile 1967

I

ONOREVOLI SENATORI. — In data 20 giugno 1964, i deputati Dal Canton Maria Pia ed altri presentarono alla Camera la proposta di legge n. 1489, avente ad oggetto la « legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono ». Essa fu approvata dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 18 gennaio 1967, con 311 voti favorevoli, 13 contrari, e veniva trasmessa alla Presidenza del Senato il 21 gennaio stesso, col titolo « Modifiche al titolo VIII del Libro I del codice civile " Dell'adozione ", ed inserimento del nuovo Capo III con il titolo " Dell'adozione speciale" ».

Detto disegno di legge, portante il numero 2027, ora viene sottoposto all'autorevole vostro esame.

Come è noto, l'adozione è l'istituto giuridico che crea un rapporto di filiazione analogo a quello di filiazione legittima, supplendo al vincolo di sangue con un vincolo giuridico.

Dal che sorge un rapporto che si adegua in certo modo a quello naturale.

È noto il brocardo: *adoptio enim naturam imitatur*.

L'adozione è istituzione benefica, che si fonda sullo spirito di benevolenza e di altruismo, e soddisfa il nobile scopo di riversare verso altri i propri affetti familiari ed assicurare l'avvenire a tenere creature umane, bisognevoli di amore e di conforto.

Nel diritto romano l'*adoptio* costituiva il passaggio dalla potestà del *paterfamilias* a quella di un altro. L'adottante acquistava direttamente la potestà sull'adottato, con la uscita di quest'ultimo dalla famiglia originaria; era il magistrato che aggiudicava (*addicebat*) al nuovo *paterfamilias* l'adottato, il quale usciva dalla sua famiglia originaria, perdendo ogni diritto nei confronti di questa e troncando con la stessa ogni rapporto.

Nel diritto giustiniano l'adozione costituiva un negozio giuridico diretto fra i due *paterfamilias* col consenso dell'adottato, che acquistava la posizione di figlio nei riguardi dell'adottante.

Il codice Napoleonico pose l'accento sulle necessità affettive dell'adottante senza però recidere i legami tra l'adottato e la famiglia naturale.

Nella legislazione italiana del 1865, l'istituto dell'adozione assunse caratteri diversi da quelli che presentava nel diritto romano; mentre in quest'ultimo l'adottato troncava i propri vincoli con l'originario *paterfamilias* e passava sotto la potestà del nuovo, con la legislazione del 1865 l'adottato non perdeva i propri vincoli con la famiglia originaria, rimanendo ai suoi genitori naturali la patria potestà.

Qui va ricordato che sin dal 1923 si avvertì il bisogno di riformare l'istituto dell'adozione, perchè essa meglio adempisse la sua funzione benefica. Ed il disegno di legge in materia dell'allora Guardasigilli onorevole Oviglio, apportava innovazioni e modificazioni delle quali ebbe ad occuparsi autorevolmente anche il professor Polacco.

Per il codice civile vigente, lo scopo fondamentale dell'adozione è quello di procurare il conforto di un figlio a chi non ne abbia di propri, inserendo un estraneo nella di lui famiglia, con la costituzione di un rapporto giuridico di filiazione civile.

Per quanto riguarda l'adozione, il nostro codice del 1942 presenta, rispetto alle precedenti leggi, le seguenti nuove caratteristiche: migliore tutela dell'adottato; doppio stato (stato di figlio adottivo e conservazione dei diritti e dei doveri di figlio naturale verso la sua famiglia di origine); esclusione di rapporti civili tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, e fra l'adottato ed i parenti dell'adottante; assunzione del cognome dell'adottante, che si aggiunge a quello già posseduto dall'adottato in quanto questi non perde il suo originario stato familiare; trasferimento della patria potestà all'adottante come effetto dello stato di filiazione che origina dall'adozione, il che costituisce conseguenza logica dell'impossibilità pratica per il genitore naturale di esercitarla nei confronti di un figlio con lui non più convivente; divieto di matrimonio tra l'adottante e l'adottato ed i suoi discendenti, tra i figli adottivi di una stessa persona, tra l'adottato ed i figli dell'adottante, tra l'adottato ed il

coniuge dell'adottante, e tra l'adottante ed il coniuge dell'adottato; dovere di fornire gli alimenti da parte dell'adottante in favore dell'adottato, e di costui in favore dell'adottante, in conseguenza del rapporto di filiazione per effetti dell'adozione; nessun diritto di successione all'adottante ed invece riconoscimento del diritto in favore dell'adottato sulla successione dell'adottante; revoca *ipso jure* del testamento fatto dall'adottante prima dell'adozione; inclusione degli adottati fra i congiunti che hanno diritto di chiedere l'interdizione; la loro inclusione fra i familiari dell'usufruttuario.

Quanto al diritto penale, l'adozione ha le seguenti peculiarità: il rapporto di filiazione naturale è equiparato a quello di filiazione civile come circostanza aggravante nell'omicidio, nell'istigazione e nel favoreggiamento della prostituzione, e come motivo di non punibilità nei delitti contro il patrimonio.

Nella relazione al Re compilata dal Guardasigilli onorevole Salemi il 12 dicembre 1938 al Libro I del codice civile è scritto che « l'adozione ha la precipua finalità di assicurare la continuità della famiglia inserendo in essa, nella posizione di figlio, una persona estranea. L'Istituto dell'adozione è disciplinato dalla legge in funzione soprattutto dell'interesse della famiglia ».

II

È noto che oggi i problemi relativi all'adozione interessano non solo gli studiosi, ma anche la pubblica opinione e la stampa.

Già la nostra Costituzione ha dato notevole rilievo ai rapporti etico-sociali andando oltre lo schema tradizionale che prendeva in considerazione il rapporto Stato-cittadino; la visuale è allargata e vengono regolamentati i rapporti dei cittadini fra loro (artt. 30, 36, 42, eccetera). L'enunciazione di principi informati alla solidarietà ed al progresso sociale ha il valore di un programma da realizzarsi attraverso apposite leggi, tenendo ben presente che lo Stato nei rapporti etico-sociali interviene in favore dei cittadini stessi.

Per quel che riguarda la famiglia, la Costituzione afferma (art. 30) il dovere ed il diritto dei genitori a provvedere al mantenimento ed alla educazione dei figli, anche dei figli naturali, ai quali la legge deve assicurare ogni tutela giuridica e sociale; e la famiglia (art. 31) viene aiutata dallo Stato, che protegge l'infanzia e la gioventù, favorendo anche gli istituti necessari.

I lavori preparatori per la riforma del Codice civile contengono il lievitante fermento per l'estensione della applicazione dell'adozione, e la Commissione Reale prospettò innovazioni radicali e l'esigenza di eliminare restrizioni.

In verità, però, il progetto definitivo del Libro I del codice civile non contiene le più rilevanti innovazioni proposte dalla Commissione predetta e tendenti soprattutto a modellare il vincolo artificiale derivante dall'adozione sul rapporto naturale di filiazione.

Successivamente, l'onorevole Dal Canton Maria Pia ed altre in data 20 giugno 1964 presentavano la proposta di legge n. 1489 concernente la legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono. Il testo proposto tendeva a migliorare la sorte dell'infanzia abbandonata e dava modo di attuare celermente il nuovo istituto.

Nella relazione le proponenti osservavano l'evidente necessità che la comunità, come deve sforzarsi di assicurare a ciascun bambino l'allevamento e l'educazione da parte dei genitori legittimi o naturali nei limiti della difesa della famiglia legittima, così deve impegnarsi a fondo per procurare una famiglia a ciascun bambino privo della propria famiglia naturale, o figlio di genitori incapaci di educarlo.

Si poneva poi in rilievo che in Italia nascono ogni anno più di 20.000 illegittimi, e che su questi 17.000 sono figli naturali riconosciuti e 3.000 circa vengono denunciati come figli di ignoti.

Nell'anno 1960 in Italia erano assistiti 178.264 minori illegittimi sino a 14 anni. Di questi oltre 100.000 assistiti tramite i brefotrofi; gli altri 78 mila presumibilmente sono lasciati alle madri, mediante sussidi. Praticamente circa 80.000 illegittimi non sono

sotto assistenza pubblica, e circa 30.000 minorenni sono degli abbandonati di fatto anche dopo il riconoscimento.

Da tutto questo si evince che i genitori naturali non hanno tutti la capacità o la possibilità di procurare un focolare domestico alle proprie creature, per le quali hanno il dovere di assicurare l'esistenza e l'avvenire. Ed è pur necessario che i genitori naturali abbiano le doti morali e sociali per assolvere a queste responsabilità che si assumono nella società procreando i figliuoli. Da parte sua la società ha il diritto di intervenire allorché i genitori naturali non adempiano a detti doveri, a beneficio degli stessi minorenni, assicurando loro l'affetto, la sicurezza, il benessere ed un focolare domestico.

Le osservazioni ed i risultati delle indagini dei medici e degli psicologi pongono in triste evidenza le dannose ed irreparabili conseguenze della mancanza di un legame materno e familiare, e la profonda incidenza di queste carenze sulla formazione fisica e psichica dell'uomo. Dal che consegue che l'adozione debba intervenire presto nella vita dei bambini e, in modo pieno e completo, quasi a salvataggio dell'ambiente naturale in cui essi debbono poter nascere e crescere.

Il prof. Pietro Pescatore scrive nel suo studio: « *Il diritto naturale e l'adozione* » a pagina 197: « Per un bisogno essenziale del bambino, la famiglia adottiva riceve così una investitura di legittimità dal diritto naturale. Essa è nell'ordine della natura tanto quanto la famiglia legittima: essa infatti ricrea ciò che questa ultima è spontaneamente. Ma c'è di più: essa risponde in una maniera pienamente adeguata alle necessità del bambino e dona a costui proprio ciò che i suoi genitori naturali non sono in grado di dargli. Così possiamo dire che la famiglia adottiva è sì un istituto creato dall'uomo, ma creato nella linea delle esigenze della natura. La famiglia adottiva non si sente ancora adeguatamente protetta dalla legge. Se dal punto di vista sociale essa ha tutte le caratteristiche della stabilità, dal punto di vista legale non ha ancora ricevuto le dovute garanzie ».

È evidente che una famiglia adottiva non possa essere costituita a titolo provvisorio, ed i diritti dei genitori adottivi non possono essere condivisi con altri.

E non deve destar meraviglia che la maggior parte dell'opinione pubblica, anche da parte di settori cattolici, sia favorevole a un istituto che porta alla rottura dei diritti e dei doveri da parte dei genitori naturali verso i propri figli, e di questi verso i primi.

Invero sono indubbiamente oggetto di deplorazione i genitori che rifiutino o trascurino l'adempimento dei propri doveri verso i figliuoli, proprio in forza della osservanza della morale individuale, ed anche dell'etica sociale.

Ogni individuo civile ha il diritto alla dignità di persona umana, come componente la società civile. Pertanto è la stessa società a provvedere verso i minori privi di famiglia, anche perchè il fine essenziale delle società politiche è il bene comune, e oggi (come bene osserva il professore, Padre Salvatore Lener) questo bene comune ha contenuti storici di gran lunga più ampi che in passato, meglio o più efficacemente garantiti ai singoli membri della società civile, e richiede più ampie manifestazioni del dovere di solidarietà fra i vari membri della stessa comunità.

Inoltre oggi è più avvertito il senso di umanità e di solidarietà sociale, che spinge molti coniugi senza prole ad assumere minori abbandonati dai genitori, sicchè la odierna realtà sociale postula l'esigenza della realizzazione delle necessarie innovazioni in merito all'adozione.

Nel codice delle famiglie dell'Unione internazionale di studi sociali di Malines è scritto: « La legittimazione adottiva dà modo soprattutto a famiglie senza figli di potersene procurare come se lo fossero secondo natura ». È dunque di interesse collettivo dare al minore una famiglia che possa diventare sua, attraverso l'adozione piena.

In proposito, sono state sollevate delle perplessità circa l'impossibilità di cancellare il vincolo di sangue tra genitori e figli, anche se questi versino in stato di abbandono, potendo la legge sostituirsi ai geni-

tori soltanto in ordine all'assistenza ed all'educazione dei minorenni, ma dovendo rimanere intatto il vincolo di sangue che lega gli uni agli altri.

È da rilevare subito che il vincolo del sangue non è vincolo giuridico rilevante e produttivo di effetti giuridici, giacchè il figlio naturale non riconosciuto è ignorato dalla legge, rimanendo sempre figlio di ignoti, anche se sia notoria la sua nascita da un determinato genitore.

Inoltre, alla stregua della norma di cui all'articolo 29 della Costituzione, la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio, sicchè non ci può essere famiglia, per il nostro ordinamento giuridico, senza matrimonio, nè filiazione legittima, nè vera e propria paternità.

Pertanto dal solo vincolo del sangue non consegue rapporto di parentela.

Ed a fronte della inosservanza da parte dei genitori di adempiere ai loro doveri verso i figli minorenni, tuttavia rimane fermo il diritto di costoro nei confronti della società, la quale assicura la formazione e lo sviluppo della loro personalità. Sicchè la legittimazione per adozione caratterizza l'espressione del dovere politico e sociale di dare possibilità di vita e di avvenire ai minorenni, superando il vincolo di sangue, e sostituendo allo *status familiae* originario degli adottati, venuto a mancare per effetto dell'inosservanza dei detti doveri etici e sociali dei genitori naturali, un nuovo, più affettivo e legale *status familiae*, in virtù della stessa legittimazione per adozione. È evidente, quindi, che non possano rimanere integri i diritti di quei genitori che hanno abbandonato la propria prole con ogni deleteria conseguenza, e sopprimendo ogni rapporto affettivo ed etico.

Pertanto ammissibile è l'adozione piena sia dei figli di ignoti, sia dei non riconosciuti, sia dei riconosciuti o giudizialmente dichiarati e poi abbandonati.

Il professor Lener, Padre Gesuita, ha scritto: « Certo la voce del sangue, specie nella famiglia legittima, è una grande voce; ma bisogna avere cuore per udirla. Fortunatamente c'è pure un'altra voce a trovare, oggi più che mai, ottimi ascoltatori: la voce della

carità cristiana, la voce della solidarietà umana, la voce di quella generosità, che ha i suoi compensi in questa vita e nell'altra. Non si chiudano legalmente per il tabù del sangue, non si turbino con dubbi e perplessità, che non hanno ragione di essere, le orecchie ed il cuore di chi sa sentirla ».

Gli psicologi affermano che lasciare che un bimbo appartenga simultaneamente a due famiglie è creare per lui una situazione falsa, che intaccherà fatalmente la sua psiche. Ed i genitori adottivi non potranno dedicarsi al loro compito educativo se vivono nel continuo timore che l'adottato, al quale danno senza riserve, possa essere un giorno loro tolto.

L'equilibrio psichico del bambino richiede una educazione in un clima di sicurezza interiore che può essere trasmesso dai genitori adottivi soltanto se essi stessi godano di un tale stato. « Ed un piccolo non può avere due madri: il suo cuore non può essere diviso in due. Il bambino deve avere un padre ed una madre; non di più anche se questi non sono coloro che, spesso per leggerezza, gli hanno trasmesso la vita » (Oger).

Inoltre, giova osservare che bisogna diffidare di quei genitori che dopo avere tenuto un comportamento indegno poi tardivamente si ricordano dei propri figli specialmente se questi, già abbandonati, si siano costituita una buona posizione economica; infatti da tale situazione può nascere per i genitori naturali, col pretesto di una rivendicazione di diritti naturali, un qualche vantaggio materiale.

Stabilire la revocabilità di adozioni ben riuscite, significherebbe strappare il bambino alla sua madre adottiva, nonostante che egli la ami e sia diventata la sua vera madre, per affidarlo ai genitori di sangue, che egli nemmeno conosce.

È stato ritenuto dagli psicologi che disastrose sarebbero le conseguenze provocate da un brusco allontanamento dalla madre per un bambino inferiore ai quattro anni e quindi non ancora strutturato. Per un bambino di età superiore le conseguenze sarebbero ancora più gravi e comprometterebbero il suo avvenire. Il bambino conoscerebbe l'angoscia per l'abbandono da parte di coloro che ama

e per la forzata collocazione sua in una casa sconosciuta, con dei genitori che non considera tali. Egli diventa asociale perchè ritiene responsabili della sua infelicità non solamente i suoi genitori, ma anche quelli adottivi, che accusa per non averlo tenuto presso di loro. E si ritrova solo contro tutti, con gravi conseguenze per la sua psiche.

Inoltre la spinta generosa all'adozione spesso è scoraggiata dal timore che possa un giorno essere infranta, mentre il bambino adottato deve avere il diritto di restare presso la famiglia che lo ha amato e lo ha reso felice.

Poco contano i motivi, buoni o cattivi, dei genitori naturali per riprendere il proprio figliuolo. Per costui nessuno può essere valido, perchè ormai la sua vita è legata a quella dei genitori adottivi e non può essere migliore con i genitori naturali, che nella sua esistenza si inseriscono tardivamente. Costoro in fondo, lo avevano già perduto non confortandolo col proprio amore nei primi anni della sua vita, durante i quali i genitori adottivi sono diventati i suoi veri e soli genitori. L'amore nato dal primo legame del bambino è profondo e risponde ad un vitale bisogno, sicchè esso è sacro.

È in questo spirito che si deve considerare e proteggere l'adozione.

Il professor dottor Launey ha scritto: « La adozione deve essere compiuta per il bambino. Adottare è prima di tutto rendere felice un bambino; aumentare le sue probabilità di felicità e di riuscita nella vita. Si deve adottare per lui e non per se stessi. Per un bambino senza famiglia si tratta di trovargliene una, che deve considerarsi fortunata e felice di accoglierlo. Lo scopo dell'adozione è duplice: dare una famiglia, una madre ad un bambino che ne è privo, dare un bambino a una famiglia senza figli. Ma lo scopo principale è il bene del bambino ».

Ed il professor Lelong ha così precisato il suo alto parere in proposito: « Il problema essenziale e drammatico posto alla società odierna dell'abbandono del bambino è questo: tutto il possibile deve essere fatto per evitare al bambino un abbandono tardivo, di fatto o di diritto. La preoccupazione dell'abbandono dovrebbe essere in-

separabile dal concetto dell'adozione o del reinserimento familiare » (da: *Problemi sociali circa l'abbandono di bambini*). Pertanto la madre adottiva prepara il bambino abbandonato ad inserirsi nella vita, ne diventa l'indispensabile intermediaria; il bambino sarà accompagnato sempre dalla sua prudenza e dalla sua dedizione amorevole.

E dunque la famiglia adottiva doveva e deve essere meglio protetta, con la garanzia della stabilità legale, avendo essa la stabilità sociale, al fine di poter vivere con sicurezza tranquillità nell'esplicamento della sua missione.

A questa alta finalità, legale e sociale, è ispirato per l'appunto il disegno di legge in esame.

Esso costituisce la riforma più importante del diritto di famiglia, la quale è intesa non più come strumento del patrimonio, dell'asse ereditario, ma come una società fondata sul consenso, sull'amore, su autentica base spirituale. La nuova concezione della famiglia, che la porta ad essere più libera, fino ad accogliere, per atto di responsabilità e di amore, anche bambini nati fuori di essa, evidenzia che la filiazione più che un mero fatto biologico è soprattutto un fatto spirituale.

Pertanto il presente disegno di legge si fonda essenzialmente sul dovere di assistenza morale e materiale; le perplessità e le obiezioni relative ai diritti del genitore naturale cadono di fronte alla preminenza degli interessi del minore abbandonato, la cui assistenza il provvedimento si propone di assicurare.

E se il genitore naturale, colpevole dell'abbandono della propria creatura, si redimerà, agevolmente comprenderà che bene ha fatto la legge stessa ad inserire il figliolo in una nuova famiglia, divenuta famiglia sua vera, dalla quale non sarà opportuno, nè umano, allontanare il piccolo, amorevolmente accolto e filialmente mantenuto.

In contrario è stato osservato che la procreazione ed il vincolo naturale conseguente conferiscono ai procreanti ed al procreato un diritto inviolabile, e che il vincolo di sangue che unisce i primi al secondo va an-

che giuridicamente conservato quale corollario della personalità umana, sicchè la legge può tutt'al più far sì che ai minori abbandonati siano assicurate assistenza ed educazione.

Come si è già detto, il fatto che un individuo derivi il sangue da un altro non ha sempre rilevanza giuridica.

Inoltre i diritti ed i doveri reciproci tra genitori e figli sono fondati non sul vincolo del sangue, ma sull'ordinamento organico della famiglia, come società fondata sul matrimonio, e che dal matrimonio deriva quei suoi fini istituzionali, che trascendono i fini e gli interessi personali dei singoli componenti in quanto individui. Quei diritti derivano non dalla personalità loro, ma dalla società familiare, ordinata sul matrimonio.

Pertanto, a fronte dell'inadempimento dell'assistenza dei genitori naturali verso i figlioli, sta il dovere della società di assicurare loro le condizioni necessarie per la formazione e lo sviluppo della loro personalità; questo fine altamente sociale giustifica, sul piano etico e su quello giuridico, la nuova forma di adozione prevista dal presente disegno di legge. Esso sostituisce all'originario rapporto familiare e sociale, diventato carente di contenuto affettivo ed etico per colpa dei genitori naturali, uno nuovo, che trae a concrete e benefiche possibilità di vita coloro che (come è stato scritto da Padre Lener) « erano stati posti nella disumana condizione di orfani di genitori viventi ».

Ai genitori naturali incombe il dovere precipuo di assicurare l'esistenza e l'avvenire dei loro figli, e quando a ciò non sia adempiuto, è la stessa società che ha il dovere ed il diritto di intervenire nella difesa di un essere umano.

Acutamente ha scritto il professor Pietro Pescatore (*Il diritto naturale e l'adozione*): « Dopo i "diritti dell'uomo" è venuto finalmente il riconoscimento dei "diritti del bambino". Ed è in conformità a questo spirito che è nato e si è andato trasformando il concetto moderno di adozione: essa è al servizio del bambino. Egli deve potere attendersi che la sua infanzia, la sua adolescenza e la sua giovinezza siano circondate da quelle cose, infinitamente preziose per

un essere umano, che sono l'amore di una madre e di un padre, il dono insostituibile, fatto di affetto e di sicurezza, di un focolare domestico. L'adozione altro non è che il salvataggio del bambino abbandonato, e compiuto attraverso la ricostituzione dell'ambiente naturale, in cui tutti i bambini dovrebbero potere nascere e crescere. La famiglia adottiva riceve così un'investitura di legittimità del diritto naturale ».

III

Con questo si è ravvisata la necessità di creare la « adozione speciale », che presenta le seguenti particolari caratteristiche:

a) è permessa soltanto a persone coniugate e conviventi e non anche a persone sole, come l'attuale adozione, per assicurare al minore l'integrale ambiente della famiglia (314/2);

b) è possibile a coniugi di età giovanile, poichè bastano 5 anni di matrimonio e di convivenza (314/2);

c) può essere ripetuta più volte, successivamente (314/3);

d) può avvenire anche in presenza di figli legittimi o legittimati (314/2, e *passim*);

e) è disciplinato giuridicamente il periodo di affidamento preadottivo e durante questo stesso periodo è controllato l'inserimento del minore nella famiglia adottiva (314/20);

f) la competenza è del Tribunale nel cui circondario l'adottante ha la sua residenza (314/24). La innovazione appare utile ed opportuna, perchè si è inteso unificare la competenza giudiziaria per l'adozione ordinaria e per quella speciale.

Il fondamento dell'adozione speciale è il riconoscimento dello stato di abbandono del minore, della mancanza di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti ad adempiervi, anche se il minore è ospitato presso qualche istituto.

Detto riconoscimento può essere provocato dal P. M., dalle istituzioni pubbliche o private di protezione, di assistenza all'infanzia, o da chiunque ne abbia interesse, e per

il miglior rilevamento di detto stato di abbandono, è fatto obbligo alle istituzioni pubbliche o private di assistenza di trasmettere trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove esse hanno sede l'elenco dei loro ricoverati od assistiti (314/5).

Il Tribunale dei minorenni del distretto in cui si trova il minore di 8 anni, dopo accurate indagini, dichiara il minore stesso in stato di adottabilità quando non risulti l'esistenza di genitori naturali o di parenti tenuti a provvedere alla sua assistenza materiale e morale (314/4), « purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore ».

La forza maggiore è un avvenimento, che se pur prevedibile, è inevitabile, sicchè giova ad esonerare da responsabilità per un fatto dannoso, dipendente da dolo o da colpa.

La Commissione Giustizia ha ritenuto a maggioranza che l'istituto dell'adozione speciale è basato sulla premessa dello stato di abbandono morale e materiale; ma che possono verificarsi dei casi nei quali, appunto per forza maggiore, manchi l'assistenza materiale ai figli, senza che sia cessato l'affetto dei genitori per loro. Pertanto è stato ritenuto che non sarebbe giusto, cessata la causa di forza maggiore, che i genitori si trovino irrimediabilmente staccati dai figli. A questa opinione ha aderito il Governo.

Riguardo al procedimento per conseguire l'adozione speciale, se le indagini e gli accertamenti, disposti dal Tribunale dei minorenni circa l'assistenza ed il mantenimento del minorenne, danno esito negativo, esso, con decreto motivato, in Camera di Consiglio, dopo avere uditi i genitori o i parenti, dichiara lo stato di adottabilità (articolo 314/7). La relativa pronuncia è notificata ed al P. M. ed ai genitori ed ai parenti che entro 30 giorni possono proporre opposizione al Tribunale per i minorenni (314/12). Contro la sentenza che questo emetterà e che sarà notificata di ufficio, può proporsi appello presso la Sezione speciale dalla Corte di appello entro 30 giorni. La sentenza in appello è impugnabile con ricorso per cassazione (314/14).

La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta su apposito registro (314/15). Tale stato sospende l'esercizio

della patria potestà (314/16) e cessano con l'adozione, o col compimento dell'ottavo anno di età del minore, sempre che siano decorsi almeno 3 anni da quando, il provvedimento è diventato definitivo (314/17), ovvero per revoca pronunciata dal Tribunale dei minorenni, qualora il minore non si trovi in affidamento preadottivo (314/18), su istanza del P. M. È ammesso anche il ricorso per revocazione contro la sentenza che abbia pronunciato lo stato di adottabilità (314/19).

L'adozione speciale è azionata mediante istanza al Tribunale per i minorenni del distretto ove si trovi il minore. Il Tribunale, accertati i requisiti necessari, e sentiti, ove esistano, gli ascendenti del minore, ne dispone l'affidamento preadottivo il cui andamento potrà poi essere vigilato dallo stesso Tribunale o direttamente, o a mezzo di esperti o di istituti speciali (314/20), e potrà anche essere revocato nei casi in cui siano venute meno le circostanze che lo determinarono, o quando il minore non si ambienta, o quando i richiedenti recedano dal proposito di adottarlo (314/21).

Dopo 1 anno dall'affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni pronuncia con decreto l'adozione speciale, dopo avere sentiti gli adottanti, il P. M., e le persone o gli istituti che hanno esercitato la vigilanza nel periodo preadottivo, il tutore ed il giudice tutelare. Il predetto termine può essere prorogato di 1 anno, d'ufficio o su istanza degli adottanti. Se costoro hanno figli legittimi o legittimati il termine non può essere inferiore a 3 anni e può essere prolungato di 2 anni (art. 314/24).

Gli adottanti, il P. M. ed il tutore possono, entro 30 giorni, impugnare il decreto di adozione con ricorso alla Sezione speciale presso la Corte di appello, che decide in Camera di consiglio (314/25). L'adottato assume lo stato di figlio legittimo dell'adottante, senza stringere rapporti di parentela con i collaterali di costui, e cessano i rapporti suoi con la sua famiglia di origine, eccettuati i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela (314/26).

La pronuncia dell'adozione è soggetta a revoca per i casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile, n. 1, 2, 6, su

istanza del P. M. o dei genitori dell'adottato (articolo 314/27).

Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità od alla maternità del minore e della annotazione del provvedimento di adozione speciale a margine dell'atto di nascita.

Il minore di nazionalità straniera che sia legittimato per adozione da coniugi di cittadinanza italiana, acquista di diritto tale cittadinanza.

IV

Infine, la norma transitoria di cui all'articolo 6 dispone che per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'adozione speciale può essere dichiarata, indipendentemente dai limiti di età previsti dalla legge stessa, nei confronti dei minori che a tale data siano in affidamento o affiliati ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile, e di coloro che già siano adottati ai sensi degli articoli 291 e seguenti del codice civile.

I minori che abbiano compiuto gli anni 14 e non ancora i 16 debbono essere sentiti, e se abbiano compiuto gli anni 18 debbono prestare il loro assenso, che deve essere dato anche dal coniuge dell'adottando per la adozione speciale. Per i minori legittimi o riconosciuti, è necessario l'assenso dei genitori.

Nella Commissione Giustizia alcuni onorevoli commissari avevano sostenuto l'opportunità di estendere la norma transitoria dell'articolo 6 (che in sostanza prevede l'introduzione dell'adozione speciale come progressione giuridica dell'adozione precedente) anche a casi che possono verificarsi in futuro.

Tale proposta non fu accettata dal Governo, che ritenne che la questione potrà essere esaminata eventualmente in seguito, anche in considerazione della opportunità di approvare il provvedimento di specie nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Inoltre, riguardo all'assenso dei genitori,

necessario per la norma di cui all'articolo 6, esso è stato ritenuto indispensabile dal Governo, in quanto si riferisce a situazioni passate, le quali, ricevendo ora progressione giuridica, postulano il necessario assenso dei genitori.

Infine, per quanto concerne l'espressione « indipendentemente dai limiti di età previsti dalla legge stessa » (di cui al primo comma dell'articolo 6) il Governo ha chiarito che detti limiti si riferiscono all'età degli adottanti.

Per ultimo, in Commissione era stata ventilata da qualche onorevole componente la opportunità di sancire la revocabilità dell'adozione speciale, per dar modo di ridare il proprio figlio al genitore che si redima, col ripristino dei rapporti con la famiglia di origine. La proposta non ha trovato i consensi né della maggioranza degli onorevoli Commissari, né del Governo. Innanzitutto il provvedimento di adozione, pur sottoposto ad impugnativa, dopo che è divenuto definitivo, non potrebbe essere poi revocato per i motivi anzidetti. Inoltre, si è osservato che il presente disegno di legge è ispirato al dovere dell'educazione e dell'assistenza materiale e morale del minore abbandonato, i cui interessi indubbiamente sono preminenti ai diritti del genitore naturale, e se costui realmente si redimerà, dovrà preoccuparsi più del figlio che di se stesso, comprendendo tutto il bene scaturente dalla legge che ha consentito al figlio abbandonato di potersi inserire in nuova, vera famiglia.

In Italia il numero dei ragazzi senza famiglia aumenta ogni anno ed è nota la viva preoccupazione di portarsi in casa un bimbo, che poi, divenuto proprio figlio, possa venir tolto, per forza di legge, dal genitore naturale che pure lo aveva abbandonato. Ed è anche noto che spesso la famiglia di origine si limita a minacciare di togliere il piccolo ai genitori adottivi, i quali, pur di tenerlo, si adattano ad iniqui ricatti.

La famiglia adottiva è sostanzialmente creata secondo le esigenze della natura, sicché questo nuovo gruppo sociale, una volta formato, assume pur esso i propri diritti, fuori dai limiti del tempo o della sostanza.

La famiglia adottiva non può costituirsi a titolo provvisorio, ed i diritti dei genitori adottivi non possono essere divisi con altri, senza infrangere l'essenza dello stesso nucleo familiare, che si era formato per forza di amore e di dedizione.

Pertanto detta famiglia deve essere protetta dalla stessa legge, per la garanzia della sua stabilità, al fine di potere vivere in serena tranquillità. È da porre nel debito rilievo che la sua formazione e la sua missione sono auspiccate dal diritto naturale e volute dalla legge, e quindi deve essere la stessa legge a proteggerne l'agevole e stabile esplicamento.

Il professor Pierre Joannon, della Facoltà di medicina di Parigi ha scritto: « Ammirabile è l'insegnamento dato da tante famiglie adottive, in cui trionfa, sulle difficoltà non vissute dai genitori di sangue, un amore che regna sovrano. L'adozione poggia su questo fatto: semplicemente e ad un tratto, a cuore aperto, si ama questo piccolo sconosciuto, qualunque cosa accada. Il bambino è accolto ed educato per la sua felicità, per il suo avvenire. Se soffre di qualche infermità, si provvede ai suoi maggiori bisogni di protezione e di amore. Queste famiglie testimoniano gli umili eroismi dello spirito oblativo, e come la vita familiare sia sempre dominata dal vero amore senza calcolo ed orgoglio. L'amore prevale sul sangue. Esso ha un ben maggior valore ed una ben superiore forza e dignità. Dallo scambio disinteressato, dalla naturale complementarietà, fremente come un vessillo che garrisce al vento, scaturisce la dolce certezza: l'un l'altro, l'uno dell'altro, l'uno per l'altro. L'amore è una potenza biologica primordiale, superiore ad ogni peso e misura. Gli uomini che cercano lealmente il senso della vita possono scoprirvi la verità delle verità ».

La felicità del bambino è ormai irrevocabilmente legata alla sua vita insieme con i genitori adottivi, e non potrebbe essere resa migliore dai genitori naturali, troppo tardi sopraggiunti. I primi, amandolo con tutto il loro cuore, sono diventati i suoi soli e veri genitori. Esso non potrebbe ad un tratto essere sottoposto all'angoscia ed allo

smarrimento di vedersi allontanato da coloro che ama ed essere collocato di forza in una casa sconosciuta con dei genitori, che egli non considera tali. Medici e psicologi hanno scritto che questa angoscia è all'origine di numerose turbe del carattere ed affettive, con conseguenze profonde, e che nel bambino costretto ad una separazione di questo tipo si riscontrano due caratteristiche dominanti: l'aggressività o l'indifferenza.

Nei confronti dei genitori adottivi è la rivolta aperta, perché il minore li ritiene responsabili della sua infelicità, e li accusa di avere tradito la sua fiducia per non averlo tenuto presso di loro. Egli si ritrova solo contro tutti; è un asociale con tutti i rischi relativi per sé e per gli altri. Allo smarrimento iniziale seguirà l'indifferenza, fino al definitivo ripiegamento su se stesso, sicché sul piano sentimentale e professionale spesso si manifesterà il fallimento della sua vita.

Pertanto i genitori naturali devono in pieno avvertire tutto questo e considerare che, abbandonando il loro bambino, se hanno permesso che altri lo amassero, questi ultimi ormai sono diventati i suoi soli e veri genitori, sicché la loro maggior prova di dedizione è quella di lasciare in pace la sua famiglia adottiva.

E tal legame la legge, che pur favorisce l'adozione, non può infrangere senza distruggere irrimediabilmente la felicità e il carattere del bambino.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge provvede a dare a molti minorenni una famiglia ed a molti coniugi la gioia di amare dei bimbi, che pure hanno bisogno di conforto e di un sereno ed equilibrato sviluppo. Le loro necessità reclamano una famiglia dotata della stessa dignità e delle stesse garanzie di quella legittima, realizza attraverso l'adozione speciale, che è anche espressione di alta e sentita politica sociale.

Pertanto si pregano gli onorevoli Senatori di volere onorare il disegno di legge in esame della loro autorevole approvazione nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati, esaudendo, così, sollecitamente vive, molteplici ed umane attese.

BERLINGIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 291 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 294 del codice civile è sostituito dal seguente:

« È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi ».

Art. 3.

Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del codice civile, alla competenza della corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni.

È soppresso il secondo comma dell'articolo 311 del codice civile.

Art. 4.

Nel titolo VIII del libro I del codice civile è inserito il seguente capo III con il titolo: « Dell'adozione speciale ».

« Art. 314/2.

(Requisiti degli adottanti)

L'adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni

tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L'età degli adottanti deve superare di almeno venti e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

Art. 314/3.

(Requisiti degli adottandi).

L'adozione speciale è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Sono consentite più adozioni speciali con atto singolo o con più atti successivi.

Art. 314/4.

(Condizioni per lo stato di adottabilità).

Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di età inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l'infanzia.

Il compimento dell'ottavo anno da parte del minore, durante il corso del procedimento, non osta alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

Art. 314/5.

(Denuncia della situazione di abbandono).

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di anni otto.

I pubblici ufficiali, nonchè gli organi scolastici, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.

Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.

Art. 314/6.

(Accertamenti sulla situazione di abbandono)

Il tribunale per i minorenni, appena ricevuta l'informativa di cui all'articolo precedente, dispone d'urgenza approfonditi accertamenti sui precedenti dei minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull'ambiente in cui hanno vissuto e vivono.

Nei casi previsti dal primo o dal secondo comma dell'articolo precedente il tribunale può ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore ivi compresa, occorrendo, la sospensione della patria potestà.

Art. 314/7.

(Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori sconosciuti o deceduti).

Quando dalle indagini previste dall'articolo precedente non risulta l'esistenza di genitori legittimi o di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità è stata dichiarata giudizialmente, nè l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti o disposti ad occuparsi convenientemente del minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità del minore.

Art. 314/8.

(Procedura per lo stato di adottabilità di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti).

Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o dei parenti tenuti agli alimenti indicati nell'articolo precedente e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sè o ad un giudice da lui delegato.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedono fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi la opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o di persone esperte o di istituti specializzati. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono.

Il presidente o il giudice da lui delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'articolo 314/6.

Art. 314/9.

(Convocazione dei genitori e parenti irreperibili).

Nel caso in cui i genitori e i parenti tenuti agli alimenti sono irreperibili, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi dell'articolo 140 del codice di

procedura civile e dispone, altresì, la pubblicazione di un avviso di ricerca su uno o più giornali del luogo di ultima residenza degli stessi.

Art. 314/10

(Sospensione del procedimento dello stato di adottabilità).

Quando dalle indagini effettuate risulta che è in corso un giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato dispone, con le modalità previste dall'articolo 314/8, la comparizione delle persone nei confronti delle quali è stata chiesta la dichiarazione e, dopo averle sentite, rimette gli atti al tribunale per i minorenni che, ove lo ritenga opportuno nell'interesse del minore, può ordinare la sospensione del procedimento di dichiarazione di adottabilità per il tempo necessario.

Analoga sospensione può essere disposta dal tribunale per i minorenni quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.

Art. 314/11.

(Dichiarazione dello stato di adottabilità per i minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti).

A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 314/4, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 314/8 e 314/9 non si sono presentati senza giustificato motivo;

2) la audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la impossibilità di ovviarvi;

3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 314/8 sono rimaste inadempite.

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, udito il pubblico ministero nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, udito il tutore ove esista.

Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti tenuti agli alimenti e al tutore con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui agli articoli 314/12 e seguenti.

Art. 314/12.

(Opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità).

L'opposizione al provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità è proposta al tribunale per i minorenni con ricorso contenente una succinta esposizione dei motivi dell'opposizione ed è depositato nella cancelleria dello stesso tribunale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

L'opposizione può essere proposta dalle persone indicate nel terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 314/13.

(Giudizio sull'opposizione).

A seguito della opposizione il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale del minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione innanzi al tribunale da tenersi entro tre mesi dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per l'udienza fissata delle persone o del rappresentante dell'istituto che abbiano in ricovero il minore.

All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti e,

quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza.

Art. 314/14.

(Impugnazioni)

La sentenza è notificata d'ufficio, nel testo integrale, all'opponente ed al curatore speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti alla sezione speciale della corte d'appello nei trenta giorni dalla notifica. Eguale diritto compete al pubblico ministero.

Valgono nel giudizio d'appello, per quanto applicabili, le norme di cui all'articolo precedente.

La sentenza di appello è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non è richiesto deposito per multa.

Art. 314/15.

(Trascrizione della dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità).

La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.

La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto o la sentenza sono divenuti definitivi.

Art. 314/16.

(Sospensione della patria potestà).

Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della patria potestà.

Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Art. 314/17

(Cessazione dello stato di adottabilità).

Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per compimento dell'ottavo anno di età; comunque permane, per tre anni, anche oltre l'ottavo anno, dalla data in cui sia divenuto definitivo il provvedimento che lo pronuncia.

Nei casi di sospensione del procedimento indicato nell'articolo 314/10, lo stato di adottabilità è protratto in un periodo pari a quello della sospensione.

Art. 314/18.

(Revoca dello stato di adottabilità).

Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, quando è stato pronunciato nelle forme di cui all'articolo 314/7.

Nel caso in cui non sia intervenuto l'affidamento preadottivo, la revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.

Il provvedimento di revoca è dato con la procedura della decisione in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Nel caso in cui sia avvenuto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità può essere revocato dal tribunale per i minorenni ad istanza del pubblico ministero, con le modalità stabilite dall'articolo 314/13, sentiti anche i coniugi affidatari.

La dichiarazione di revoca è trascritta sul registro di cui all'articolo 314/15.

Art. 314/19.

(Azione revocatoria dello stato di adottabilità).

Quando lo stato di adottabilità è pronunciato con sentenza, è ammesso il ricorso per revocazione a norma dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

L'azione non è esperibile se è intervenuta dichiarazione di adozione.

*Art. 314/20.**(Affidamento preadottivo).*

La domanda per adottare con adozione speciale un minore per il quale è diventata definitiva la dichiarazione di adottabilità, deve essere presentata da entrambi i coniugi richiedenti al tribunale per i minorenni del distretto ove il minore si trova. La domanda può fare menzione espressa del minore che i richiedenti intendono adottare.

Il tribunale per i minorenni, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 314/2, anche nel caso di più domande da esaminare comparativamente, nell'interesse preminente del minore, sentito il pubblico ministero e, ove esistano, gli ascendenti degli adottanti, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità.

Il provvedimento dell'affidamento preadottivo è pronunciato dal tribunale in camera di consiglio ed è trascritto entro tre giorni dalla pronuncia sul registro di cui all'articolo 314/15.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati.

*Art. 314/21.**(Revoca dell'affidamento preadottivo).*

L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore oppure delle persone o degli istituti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, quando vengono meno le circostanze che lo hanno determinato o quando il minore rivela gravi difficoltà di ambientamento nella famiglia dei coniugi affidatari, oppure quando i coniugi stessi recedono dalla domanda di adozione.

*Art. 314/22.**(Impugnativa dei provvedimenti relativi all'affidamento preadottivo).*

I provvedimenti del tribunale per i minorenni, relativi all'affidamento preadottivo ed alla sua revoca, sono emessi con decreto motivato, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Avverso tali provvedimenti possono proporre ricorso alla sezione per i minorenni della corte di appello, il pubblico ministero, il tutore e i presentatori della domanda di adozione speciale o dell'istanza di revoca. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La corte di appello decide in camera di consiglio sentiti il ricorrente, i presentatori della domanda di adozione speciale o della domanda di revoca, il pubblico ministero, il tutore, gli istituti o le persone incaricate della vigilanza.

*Art. 314/23.**(Proroga della durata dello stato di adottabilità).*

In caso di revoca dell'affidamento preadottivo, i termini di efficacia dello stato di adottabilità previsti dall'articolo 314/17, sono prorogati per un periodo di durata pari a quello dell'affidamento preadottivo revocato.

*Art. 314/24.**(Dichiarazione di adozione speciale).*

Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il pubblico ministero e la persona o gli istituti che hanno esercitato la vigilanza nel periodo preadottivo, nonchè il tutore e il giudice tutelare, dopo aver verificato che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo, omessa ogni altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione.

D'ufficio, o su domanda dei coniugi affidatari, ove non contrasti con l'interesse del minore, il tribunale con ordinanza motivata può prorogare di un anno il termine di cui al primo comma del presente articolo.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, la adozione può essere egualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge.

Quando la domanda di adozione viene proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, il termine di cui al primo comma del presente articolo non può essere inferiore a tre anni e quello di cui al terzo comma può essere prorogato fino a due anni. Se i discendenti hanno superato gli anni 14 devono essere sentiti.

Art. 314/25.

(Impugnativa del decreto di adozione speciale).

I coniugi adottanti, il pubblico ministero ed il tutore entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla sezione per i minorenni della corte di appello che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale, divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione, è trascritto nel registro di cui all'articolo 314/15 e comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

Art. 314/26.

(Effetti dell'adozione speciale)

Per effetto della adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. La adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti.

Con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine

salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela.

Art. 314/27.

(Revocatoria della adozione speciale).

Il provvedimento che pronuncia la adozione speciale può essere revocato quando ricorrano i motivi previsti nei numeri 1, 2 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

L'istanza di revocazione può essere presentata dal pubblico ministero o dai genitori dell'adottato entro sei mesi dalla data in cui abbiano avuto conoscenza delle circostanze che sono poste a base dell'istanza di revocazione.

Sull'istanza di revocazione provvede la corte di cassazione uditi gli adottanti e, ove del caso, l'adottato.

Il relativo provvedimento è iscritto nell'apposito registro di cui all'articolo 314/15 e annotato a margine dell'atto di nascita.

Art. 314/28.

(Certificati anagrafici).

Salvi i casi in cui per legge è richiesta la copia integrale dell'atto di nascita, qualunque attestazione di stato civile riferita allo adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità o alla maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 314/25 ».

Art. 5.

Il minore di nazionalità straniera che sia legittimato per adozione da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza.

NORME TRANSITORIE

Art. 6.

Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'adozione

speciale può essere dichiarata indipendentemente dai limiti di età previsti dalla legge stessa, nei confronti dei minori che a tale data siano in affidamento o affiliati ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile.

Analoga facoltà è consentita nei confronti di chi a tale data è già adottato a sensi degli articoli 291 e seguenti del codice civile.

Qualora i minori abbiano compiuto gli anni quattordici ma non ancora gli anni diciotto debbono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni diciotto debbono, altresì, prestare il loro assenso.

È necessario, altresì, l'assenso del coniuge dell'adottando per adozione speciale.

Per i minori legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori.